



ANGLAT

=

mobilità

=

autonomia

=

libertà





EWB

EUROPE WITHOUT BARRIERS



project co-financed by the European Commission

"ACCESSIBLE TOURISM: OPPORTUNITY FOR ALL"

Conference, Lucignano (AR), 21-22 March 2016



Rosini Theatre Lucignano

anglat.it
dal 1981,
ne abbiamo
fatta
di strada
insieme

"I Diritti dei Passeggeri con Disabilità nell'UE"

Roberto Romeo

Presidente Nazionale ANGLAT - Vicepresidente Nazionale FAND
Membro del CPSTA presso il MIBACT

anglat.it
Il nuovo
Portale e
Socialnetwork
per la
disabilità

Conferenza "Turismo Accessibile: opportunità per tutti"
21-22 marzo 2016 - Teatro Rosini, Via Rosini 25, Lucignano (AR)



ANGLAT - Finalità e azioni

L'ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) è stata fondata nel 1981 quale Associazione di categoria con lo scopo fondamentale di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore, onde consentire a tutte le persone disabili di poter fruire del diritto alla mobilità inteso quale sinonimo di autonomia e di libertà.

Svolge la propria attività di “promozione sociale” a favore dei propri soci, dei cittadini e del mondo della disabilità, offrendo una specifica competenza e professionalità in materia di mobilità pubblica e privata.



ANGLAT - Finalità e azioni

L'ANGLAT è in continuo dialogo e confronto con Ministeri, Enti, Istituzioni, società, operatori, per la corretta interpretazione ed applicazione della normativa, nei settori della mobilità e dei trasporti.

L'attività di rappresentanza a livello nazionale ed europeo, viene svolta dalla Presidenza Nazionale, mentre le Delegazioni Provinciali e Sezioni Territoriali, presenti nelle Regioni italiane, operano per la tutela dei diritti di tutti i cittadini con disabilità e delle loro famiglie.

ANGLAT - Finalità e azioni

SETTORI D'INTERVENTO E SPECIFICHE COMPETENZE

- trasporto pubblico: aereo, ferroviario, navale, bus
- trasporto privato:
 - informazioni su contrassegno unificato disabili europeo (CUDE)
 - informazioni e normativa per la guida ed il trasporto
 - informazioni e normativa su agevolazioni fiscali
- mobilità e accessibilità nel turismo e nei servizi
- proposte normative ed innovazioni nella mobilità pubblica e privata



L'ANGLAT: i risultati nella mobilità privata

Le conquiste ottenute dall'ANGLAT, in termini di normative a beneficio di tutte le persone con disabilità:

- Agevolazioni fiscali nel settore della guida e del trasporto (L. n.449/1997 e L. 388/2000).
- Contrassegno per invalidi e stalli riservati (art. 381 DPR n. 495/1992, art. 188 D.Lgs n. 285/1992, Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1030/1983).
- Contrassegno Unificato Disabili Europeo e stalli riservati (DPR n. 151/2012).
- Contributi Regionali per l'adattamento del veicolo adibito al trasporto (L.R. del Lazio n. 13/2014).



ANGLAT – Risultati nella mobilità privata

- Equiparazione della durata e delle procedure per il rilascio/rinnovo dell'idoneità alla guida per i soggetti con disabilità stabilizzate che non necessitano di modifiche delle prescrizioni o delle limitazioni (art. 25 comma 2, L. n. 114/2014).
- Possibilità per l'interessato di richiedere la presenza di un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità, nel corso della valutazione dell'idoneità alla guida presso la CML (art. 25 comma 1, L. n. 114/2014).
- Disposizione che impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti superiore a 1 su 50 o frazione di 50 (art. 25 comma 3, L. n. 114/2014). Tale disposizione, in precedenza, era facoltativa.

La normativa italiana

Nella Costituzione Italiana, l'articolo 3, ricalcando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU, 1948), sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

L'articolo 38 prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

La normativa italiana

Un'importante norma in materia di discriminazione è la legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) che, oltre a fissare le definizioni di discriminazione diretta, indiretta e di molestie, indica percorsi di maggior favore nelle azioni legali connesse alla discriminazione delle persone con disabilità.

La discriminazione diretta si rileva, quando «per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga» (articolo 2, comma 2).

La discriminazione indiretta è evidente quando «una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone» (articolo 2, comma 3).



La Convenzione ONU

Con la Convenzione ONU, approvata nel dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento Italiano con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, le persone con disabilità non vengono più viste come oggetto passivo che richiede attenzione, cura, protezione, ma come soggetti attivi nella società, protagonisti nel prendere decisioni, nel richiedere diritti.

Ancora una volta, viene riaffermato il concetto che i diritti umani e le libertà fondamentali debbano essere garantiti a tutte le persone con disabilità.



La Convenzione ONU

Riconosce l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.

Considera che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente.

Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.



Art.30 Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi e servizi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche.



Articolo 20 - Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e tempi da loro scelti ed a costi accessibili; agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili.

Articolo 9 - Accessibilità

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

Articolo 9 - Accessibilità

Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;

Articolo 9 - Accessibilità

- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili....



Articolo 21 - Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, provvedendo in particolare a mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta...




Articolo 21 - Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

...richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità; incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità; riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 4. Obblighi generali

3. Nello sviluppo e applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.



Conferenza "Turismo Accessibile: opportunità per tutti"
21-22 marzo 2016 - Teatro Rosini, Via Rosini 25, Lucignano (AR)



La Regolamentazione Europea nei Trasporti

TRASPORTO AEREO

- Regolamento (CE) n.1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
- 14 giugno 2012 - Commissione Europea - Orientamenti interpretativi per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

TRASPORTO FERROVIARIO

- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
- Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta Testo rilevante ai fini del SEE.

TRASPORTO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE

- Direttiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/04/2003, recante modifiche alla direttiva 98/18/CE.
- DLGS. 8 marzo 2005, n.52 - Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.
- Circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 - Direttive per l'applicazione degli orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta (PMR).
- Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.



La Regolamentazione Europea nei Trasporti

TRASPORTO CON AUTOBUS

- Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, Relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 «Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori».

La Regolamentazione Europea nei Trasporti

Il regolamento dell'Unione Europea è un atto di diritto dell'Unione Europea così descritto: (art. 288 comma 2 Trattato di Funzionamento dell'UE) «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli.



La Regolamentazione Europea nei Trasporti

I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l'obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.

Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale che orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa.

I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili.



Italia: le Competenze sul trasporto

Rispetto ai trasporti pubblici, la riforma del Titolo V (articolo 117 della Costituzione), il Decreto Legislativo 422/97 e il Decreto Legislativo 112/98, hanno delegato agli Enti Locali (Regioni e Comuni) le competenze legislative, amministrative e gestionali.

In particolare, sono passate alle Regioni tutte le competenze inerenti il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo, navale e ferroviario che si svolgono all'interno della Regione; mentre lo Stato ha competenza nel caso che questi servizi abbiano carattere nazionale ed internazionale.

Trasporto Aereo

- Decreto del Ministro dei Trasporti del 24 luglio 2007 n. 107/T, designa l'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 (art.14 del Reg. stesso)
- Circolare Enac GEN 02/2008
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 2009 , n. 24 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
- Circolare Enac GEN 02/A del 19 dicembre 2014

Italia: l'applicazione dei Regolamenti UE

Trasporto ferroviario - Trasporto con autobus - Trasporto via mare e per vie navigabili interne

- Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita ai sensi dell' art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 14 novembre 1995, n. 481). È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori

Italia: l'applicazione dei Regolamenti UE

Trasporto ferroviario - Trasporto con autobus - Trasporto via mare e per vie navigabili interne

Autorità di Regolazione dei Trasporti – disciplina sanzionatoria:

- Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007
- Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.

Italia: l'applicazione dei Regolamenti UE

- Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne contenuta nel Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

Il ruolo e gli interventi dell'ANGLAT

Trasporto aereo (Reg. Eu e Convenzione Onu)

- Partecipazione ai tavoli ENAC, anche in rappresentanza della FAND, relativi alla redazione delle Circolari GEN 02 e GEN 02/A.
- Partecipazione a incontri e meeting con i Gestori Aeroportuali (Comitati degli utenti e dei Prm)
- Dal 2008 ad oggi, formazione del personale di bordo e delle aerostazioni, in materia di assistenza, accoglienza e relazione con i PRM con Airone e Airone CityLiner, Aeroporto di Forlì, Aeroporto di Bologna, Aeroporti di Roma, Aeroporto di Lamezia Terme, Aeroporto di Reggio Calabria, Aeroporto di Palermo, Aeroporto di Lampedusa, Aeroporto di Pantelleria.



Il ruolo e gli interventi dell'ANGLAT

Trasporto ferroviario (Reg. Eu e Convenzione Onu)

- Partecipazione ai tavoli di lavoro meeting con Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia.
- Con Rete Ferroviaria Italiana (Station Manager – Reg. Ue 1371/2007) formazione del personale delle Sale Blu in materia di assistenza, accoglienza e relazione con i PRM (FAND e FISH).
- Con Trenitalia formazione del personale delle biglietterie e della formazione in materia di assistenza, accoglienza e relazione con i PRM (FAND e FISH).

Persone a Ridotta Mobilità (PRM)





La situazione del trasporto pubblico in Italia

Nelle aree urbane e metropolitane è presente oltre il 60% della popolazione, in quanto sono maggiori le opportunità in termini di lavoro, cultura, svaghi e turismo. Tuttavia, i Comuni non hanno provveduto a sviluppare il territorio e le infrastrutture rispondendo in maniera adeguata alle crescenti richieste di accessibilità.

In Italia i mezzi pubblici accessibili (bus, metro, treni regionali) oggi in media sono circa il 60%, mentre fermate, stazioni, banchine, segnaletiche, percorsi accessibili non superano il 40%.



Concetto di “Turismo accessibile”

Turismo Accessibile, ovvero turismo attento ai bisogni di tutti e con una elevata qualità dell’offerta.

Un Turismo quindi inclusivo, deve essere pronto a rispondere alle esigenze di mobilità di bambini, anziani, mamme con i passeggini, persone con disabilità che si muovono su sedia a ruote o che hanno difficoltà di deambulazione, persone che hanno limitazioni agli arti superiori e/o inferiori, persone che non vedono e/o non sentono.

Alcuni principi di buona accoglienza

Una buona accoglienza deve partire da un ambiente dotato di un buon livello di accessibilità per favorire la mobilità interna ed esterna, ovvero:

- Una giusta scelta e disposizione degli arredi per una migliore funzionalità e fruibilità dell'ambiente.
- Prevedere la presenza di parcheggi riservati nei pressi dell'entrata, con percorsi liberi da ostacoli o discontinuità.
- Frequenti possibilità di seduta o di appoggio nelle aree comuni.
- Segnaletica informativa, di orientamento o di allarme devono essere ben disposte, ovvero accessibili e di facile individuazione per le persone sorde.
- Segnalazione dell'ubicazione dei servizi igienici accessibili.

Alcuni principi di buona accoglienza

- Efficienza degli ascensori in presenza di clienti con disabilità fisica, evitando dislivelli in coincidenza con l'arrivo ai piani.
- Sono da evitare pavimentazioni con superfici lisce e scivolose, sconnesse o con lastre sporgenti, moquette a pelo alto, tappeti spessi, zerbini.
- La sala ristorazione deve essere raggiungibile dalle persone con ridotta mobilità, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe.
- Per le persone con disabilità visiva è importante la presenza di percorsi podotattili (sistemi Loges o LVE) e mappe tattili, con la dislocazione di un corrimano lungo il tragitto.
- Proporre ausili per la mobilità elettrica utili per visitare luoghi con lunghi percorsi e ampi spazi interni ed esterni (es. elettroscooter).

The background features a stylized illustration of a bus on the left side, with silhouettes of people walking and standing in the background. The text is overlaid on this scene.

Mobilità, Accessibilità
Formazione e Accoglienza,
sono settori strategici su cui l'Italia
deve necessariamente investire.

Per essere competitiva in Europa e
nel mondo, dobbiamo puntare **tutti**
insieme ad un **Turismo di qualità,**
ad un **Turismo per tutti.**

Grazie per l'attenzione...

Roberto Romeo

Presidente Nazionale



ANGLAT

anglat.it
dal 1981,
ne abbiamo
fatta
di strada
insieme

anglat.it
Il nuovo
Portale e
Socialnetwork
per la
disabilità